



COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE**

(Approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 27/03/1999)_

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art.63 del Decreto legislativo 15/12/1997, n.446.

Art.2

Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente regolamento, si intende il suolo ed il relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art.3

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.6. per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art.5

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda,

redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art.6

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente per materia, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri degli uffici competenti e della scheda di calcolo del canone rilasciata dal servizio tributi comunale, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29, come disposto dall'art.27, comma 5, del D.Lgs 30/04/1992, n.285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio tecnico comunale;
 - d) con la facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alle quali è subordinato il rilascio dell'atto;

4. resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade del vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
8. in caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art.7 Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa o continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata o continuativa dell'area.

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art.8 Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art.9 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed inpregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.25 del presente regolamento, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo terminm per

provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.10

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art.11

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando dei VV.UU.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e di viabilità.

Art.12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art.13

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

- d) La mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) Il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art.14

Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo.

Art.15

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le occupazioni temporanee si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art.16

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che

si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto, comprese le tende per gli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art.47 del D.Lgs 507/93, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni con spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo dei cartelloni e mezzi medesimi. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Occupazione di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate a servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti. La superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di servizio risultante dal provvedimento di concessione, compresa quella di accesso alla stessa. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità di occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione della modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazione in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio, la superficie computabile, ai fini del canone, è quella fissata per il singolo posto auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione può tuttavia limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lett.A), punto n.3.

3. Occupazione dei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio dei mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati a ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio delle attività commerciali in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

5. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Art.17

Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi.

- 1.** Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere; in lire 1.000 per utente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a lire 1.000.000 (€ 516,45)
A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50 per cento.

Art.18

Norma di rinvio

1. Per tutte le tipologie (non esaustive) di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.19

Istituzione del canone

1. Questo Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lett.h), della legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1/1/1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art.1, comma 7, del D.Lgs 30/04/1992, n.285.

Art.20

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione espressa per fasce orarie;
 - d) valore economico dell'area (coefficiente di valutazione economico) in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione (vedi tabella allegata);
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato al presente regolamento.
5. Le frazioni di tariffa sino a lire 50 sono arrotondate alle 100 lire inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle 100 lire superiori;
6. l'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Art.21

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.3 categorie, secondo l'elenco Allegato, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di

centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima categoria. La tariffa per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla prima categoria.

Art.22 **Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in auto liquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno – ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio- 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda un milione di lire.
2. a fronte delle nuove occupazioni, per la prima annualità, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il canone per le occupazioni va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio, per frazione di mese, pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee il pagamento del canone va effettuato con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria dell'Ente.

Art.23 **Riduzioni**

1. Il canone viene ridotto del 70% della tariffa base in caso di occupazione promosse da chiunque, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

2. Il canone è altresì ridotto del 70% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. Si applica la riduzione del 50% alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa – ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista all'atto di autorizzazione.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
6. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%.
7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art.24 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita al regolamento di polizia municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di ricostruzione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti con contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es:potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.11;
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a sei ore;
 - i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow window e simili infissi di carattere stabile;

- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, ai sensi del vigente codice della strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;
- z) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste.

Art.25 Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione redatto dagli agenti di polizia municipale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) Un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
 - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) Le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. L'indennità di cui al precedente comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni, salvo il potere dell'ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione, è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lett.b) del precedente comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge n.689/81; all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della polizia municipale che ha contestato l'abuso.

Art.26

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.

Art.27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n.602.

Art.28

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo;
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art.29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.